

ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 70.209/35.780 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Como la Società Cooperativa denominata

"MEDICI INSUBRIA Società cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete al Consiglio di amministrazione.

Si applica in tali casi l'art. 2436 del codice Civile.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in quanto integranti il disposto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991, nei settori indicati all'art. 4 dello statuto.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio-

nale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.-----

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo.-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all' articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:-----

la gestione di attività per la cura e l'assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche, comprendendo le cure mediche generali e specialistiche e la fornitura terapeutica (farmaci) e protesica, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

La società cooperativa, che potrà tenere rapporti con laboratori di analisi cliniche, sarà direttamente in rapporto con l'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di competenza territoriale del paziente e con gli assessorati regionali di riferimento.-----

Nell'espletamento delle funzioni descritte la società potrà instaurare rapporti con aziende farmaceutiche, ospedaliere pubbliche e private), medici specialisti e liberi professionisti e con farmacie.-----

Ove non espressamente indicate nei punti precedenti, la società potrà svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art. 1, comma 1, lett. a, della L. 381/1991, così come integrato dall'art. 17, comma 1 , del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.-----

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;-----
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;-----
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;-----
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----
- e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;-----
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;-----
- g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.-----

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI E SOCI VOLONTARI-----

Art. 5 - Soci cooperatori e soci volontari-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche solo i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di libera scelta ed i Medici Specialisti con una specialità attinente alla cura della cronicità, aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:-----

- 1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e che per professione, capacità effet-

tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.-----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;-----

2) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.-----

Possono inoltre essere ammessi, in qualità di soci volontari, coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91-----

È consentita l'ammissione di soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, comunque in misura non superiore al 5% (cinque per cento) della compagine sociale.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.----

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.-----

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.-----

Art. 6 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

L'assemblea dei soci delibera sull'approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti, con le maggioranze previste dal suc-

cessivo articolo 54 del presente statuto.-----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.-----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:-----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;-----
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:-----

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;-----
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----
- il numero delle azioni che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:

- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;-----
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dell'Assemblea Ordinaria;-----
- non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa;-----
- non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.--

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, qualora si verificino le seguenti cause:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;-----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;-----

d) l'inosservanza di taluna delle disposizioni contenute nel regolamento previsto dal secondo comma del presente articolo. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.-----

Art. 7 - Domanda di ammissione-----

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;-----
 - b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----
 - c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 - d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) per i soci cooperatori e volontari persone fisiche;-----
 - e) l'impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;-----
 - f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
 - g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 49 e seguenti del presente statuto nonché di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----
- Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o asso-

ciazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, dei soci volontari ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.-----

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno della delibera di accoglimento del Consiglio di amministrazione.-----

Trascorso inutilmente il termine comunicato dal 'Consiglio di amministrazione per effettuare il versamento, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera del Consiglio di amministrazione in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.-----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.--

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione

dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:-----

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;-----

- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;-----

- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;-----

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;-----

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci e/o dagli organi sociali;-----

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;-----

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;-----

g) ad osservare le delibere dell'assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.-----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-

lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.-- Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.-- In particolare i soci sono obbligati a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2422 del codice civile.-----

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, di esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.-----

Art. 9 - Perdita della qualità di socio-----

La qualità di socio cooperatore o socio volontario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico.-----

Art. 10 - Recesso del socio-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore o il socio volontario:-----

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) che cessi, in via definitiva, il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa ovvero la fruizione dei servizi della cooperativa;-----
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte del Consiglio di amministrazione.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.-----

Il recesso del socio cooperatore o del socio volontario non può essere parziale.-----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso del socio lavoratore dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.--

Art. 11 - Esclusione-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);-----

b) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 10 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Consiglio di amministrazione, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;-----

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;-----

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;-----

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria

opera a favore della Cooperativa;-----
 - per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;-----
 g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;-----
 h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;-----
 i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di liquidazione giudiziale o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;-----
 l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;-----
 m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;-----
 n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;-----
 o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 49 e seguenti del presente statuto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operativa dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione da farsi a cura degli Amministratori.-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 49 e

seguenti del presente statuto.-----
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

Art. 13 - Liquidazione-----

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.-----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.--

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.-----

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.-----

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.-----

Art. 14 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.-----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI-----

Art. 16 - Soci finanziatori-----

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari par-tecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.-----

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".-----

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l'articolo 2348 c.c..-----

La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall'art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all'art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall'art. 2437 - sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.-----

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.-----

Art. 17 - Azioni di sovvenzione e Azioni di Partecipazione Cooperativa-----

Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.-----

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni così come stabilito dalle singole delibere di emissione.-----

Art. 19 - Circolazione degli strumenti finanziari partecipativi-----

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori, ai soci cooperatori ed ai soci volontari spetta il diritto di

prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori, ai soci cooperatori e ai soci volontari i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.-----

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli

strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.-----

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori-----

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 54 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.-----

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori ed ai soci volontari, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.-----

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.-----

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa.-----

I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori, volontari e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima cate-

goria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati dovrà essere presentata nei termini e con le modalità previste dall'articolo 40-bis del presente Statuto.-----

La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.-----

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.-----

Art. 21 - Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi-----

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e ai soci volontari e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.-----

La delibera di emissione può altresì prevedere:-----

i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori e volontari, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;-----

ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92;-----

iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori e volontari;-----

iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori e volontari, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sopraprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:-----

i. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;-----

ii. sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.-----

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.-----

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.-----

Art. 22 - Esclusione dei soci finanziatori-----

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del socio finanziatore, salvo quanto previsto all'art. 2344 C.C. e dal Regolamento di emissione.-----

Art. 23 - Partecipazioni assunte dai soci finanziatori ai sensi della Legge 27 febbraio 1985 n. 49-----

Le partecipazioni assunte dai soci finanziatori ai sensi della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni sono temporanee, hanno durata massima decennale e devono essere dismesse con la seguente tempistica: almeno una quota pari al 25% (venticinque per cento) del conferimento effettuato entro i primi cinque anni, la restante quota entro i cinque anni successivi. Le modalità di dismissione della quota vengono regolate da apposito accordo sottoscritto tra il socio finanziatore ai sensi della citata Legge n. 49/1985 e la cooperativa partecipata e/o dal Regolamento di emissione.-----

-----TITOLO V-----

-----STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI-----

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito-----

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ. In tal caso, con regolamento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione, sono stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----

- le modalità di circolazione;-----

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che per i soci cooperatori e volontari sottoscrittori di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 cod.civ. e/o strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;-----

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari, privi di diritto di voto diversi dalle obbligazioni, nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.-----

Art. 25 - Prestiti sociali-----

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 19.7.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.8.2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54, del presente statuto.-----

TITOLO VI-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 26 - Patrimonio Sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;-----

2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai

soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero);-----

b) dalla riserva legale formata con le quote di utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori e volontari;-----

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.-----

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.-----

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori e volontari.-----

La società non provvede alla emissione dei titoli azionari; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.-----

La società può costituire, con apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare secondo quanto previsto dall'art. 2447 - bis e seguenti del codice civile.-----

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile.-----

Articolo 27 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione ovvero, in caso di applicazione del-

l'art. 2435 bis C.C., nel bilancio.-----

Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..-----

Il bilancio deve tra l'altro indicare:-----

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;-----

- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;-----

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;-----

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione all'ammissione di nuovi soci.-----

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.-----

Alla fine di ogni esercizio l'Consiglio di amministrazione provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci nei termini di legge.-----

La cooperativa deve depositare il bilancio sociale presso il Registro delle Imprese e pubblicarlo nel proprio sito internet.-----

Art. 28 - Destinazione dell'utile-----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;-----

b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato

da distribuire:-----

1. ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;-----

2. ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;-----

3. ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori e volontari nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV del presente statuto;-----

e) ad un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori e volontari;-----

f) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dai successivi articoli 29 e 30;-----

f) quanto residua alla riserva straordinaria.-----

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Per i nuovi soci cooperatori, volontari e finanziatori, le spettanze relative ai dividendi saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.-----

Art. 29 - Ristorni-----

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché in forza dell'eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci.---

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.-----

Art. 30 - Criteri di ripartizione ed assegnazione dei ristorni-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-

fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, anche avendo riguardo all'apporto economico garantito dal socio cooperatore alla cooperativa, e comunque secondo quanto previsto nella delibera del Consiglio di amministrazione ovvero nell'eventualmente apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.-----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;-----
- aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;-----
- emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di ciascun socio.-----

Art. 31 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori e volontari-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione con le modalità previste negli articoli 49 e seguenti del presente statuto.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

Art. 32 - Organi sociali-----

La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale; di conseguenza gli organi della società sono:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) il consiglio di amministrazione;-----
- c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato dall'assemblea dei soci;-----
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria;-----
- e) l'assemblea speciale degli obbligazionisti, qualora necessaria.-----

Art. 33 - Assemblee-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.-----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 27 del presente statuto.-----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.-----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.-----

Art. 34 - Assemblea ordinaria-----

L'assemblea ordinaria:-----

- 1) approva il bilancio d'esercizio;-----
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;-----
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori;-----
- 4) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanzia-

tori, e provvede alla loro revoca;-----

5) conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale e provvede alla sua revoca;-----

6) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandata la revisione legale;-----

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

8) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;-----

9) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;-----

10) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;-----

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;-----

12) delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;-----

13) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;-----

14) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.-----

Art. 35 - Assemblea straordinaria-----

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:-----

1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;-----

2) sull'aumento di capitale mediante emissione degli strumenti finanziari partecipativi;-----

3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;-----

4) sull'approvazione dei regolamenti ad essa demandati dall'art. 54 del presente statuto;-----

5) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.-----

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:-----

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;-----

- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;-----

- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;-----

- agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;

- al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,-----

- all'emissione di obbligazioni,-----

poichè tali materie, a norma del presente statuto sono at-

tribuite alla competenza del Consiglio di amministrazione.-----
Si applica, nei casi di legge, l'art. 2436 del Codice Civile.

Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria.-----

Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.-----

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.-----

Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni dalla data di convocatione, che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.-----

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai soci finanziatori.-----

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria

del socio delegante, e che non sia:-----

1) componente del Consiglio di amministrazione o di controllo;-----

2) società da essa controllate o membri del Consiglio di amministrazione o di controllo o dipendenti di queste, ancorchè soci.-----

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

L'assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.-----

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.-----

Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e in caso di atto pubblico anche dal solo notaio.-----

Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza da uno dei vice presidenti, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.---
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato

conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.-----

Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di strumenti finanziari-----

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:-----

a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;-----

b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;-----

c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;-----

d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;-----

e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;-----

f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.-----

Rientra in tale categoria l'assemblea dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa la quale annualmente è chiamata altresì ad esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.-----

L'Assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori degli strumenti finanziari nei confronti della Società.-----

Art. 40 - Consiglio di amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da cinque a quindici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero e la quota di consiglieri la cui nomina è riservata ai soci finanziatori ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto in apposita assemblea convocata entro il mese di febbraio dell'anno del rinnovo delle cariche

sociali.-----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:-----

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----

- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci finanziatori con diritto di voto, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:-----

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:-----

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;-----

ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;-----

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.-----

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.-----

Art. 40 bis - Elezione delle cariche sociali-----

La nomina degli amministratori dovrà avvenire con le modalità indicate dai commi seguenti secondo il meccanismo della candidatura in liste.-----

Le liste di candidati dovranno essere depositate in duplice originale presso la sede della società in orario d'ufficio entro e non oltre le ore 12 del quinto giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima convocazione dell'as-

semblea. Le liste dovranno contenere:-----

- la data e ordine del giorno dell'assemblea in cui si procederà all'elezione;-----
- il nome ed il cognome di un numero di candidati pari a quello determinato ai sensi del precedente articolo 40 comma primo;-----
- l'indicazione della data e del luogo di nascita e della residenza di ciascun candidato;-----
- il numero progressivo attribuito ad ogni candidato.-----

Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da almeno 30 (trenta) soci cooperatori e/o volontari aventi diritto al voto: il sostegno sarà formalizzato mediante deposito, in allegato alla candidatura, di una scheda per ciascun socio sostenitore con nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza, firma autografa e copia della carta identità. Ogni socio cooperatore o volontario può sostenere più candidature. Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche. Non potranno essere ricevute, e se ricevute dovranno considerarsi come non presentate:-----

- le liste contenenti i nomi di candidati già presenti in una lista depositata precedentemente;-----
- le liste contenenti candidati non eleggibili a norma di legge o di statuto;-----
- le liste non corredate dalla dichiarazione sostitutiva di ogni candidato;-----
- le liste contenenti un numero di candidati inferiore al numero di consiglieri da eleggersi, avuto riguardo all'eventuale presenza dell'autonoma lista proposta dai soci finanziatori ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.-----

Di questo deve essere data informazione nell'avviso di convocazione.-----

Le liste saranno ricevute dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato anche dipendente della società, il quale all'atto del deposito di ciascuna lista e sulla medesima apporrà la data e l'ora di presentazione e un numero progressivo, ovvero potranno essere inviate presso la sede della società a mezzo PEC sempre nel rispetto del termine di cui sopra; in tal caso la lista dovrà essere corredata:-----

- dalla firma digitale del candidato capolista;-----
- il sostegno dei soci dovrà essere formalizzato mediante la sopracitata scheda sottoscritta da ogni socio sostenitore digitalmente.-----

Un originale di ciascuna lista dovrà essere esposto, immediatamente dopo il deposito, in un locale della sede legale e

delle eventuali sedi secondarie della società accessibile a tutti i soci, che potranno prenderne visione, e dovrà restare esposto almeno fino al giorno successivo a quello in cui avrà luogo la votazione; l'altro sarà custodito dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, unitamente al Collegio Sindacale, verificherà prima dell'assemblea la regolarità e la validità delle liste, escludendo quelle che risultassero invalide o irregolari. Il Presidente del Consiglio di amministrazione provvederà a far stampare le singole liste di candidati su di un'unica scheda elettorale, secondo l'ordine di presentazione, garantendo l'individualità e riconoscibilità di ciascuna lista.-----

Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto palese apponendo sulla scheda il proprio nome e cognome e barrando o ponendo altro segno inequivocabile su di una lista e così attribuendo il proprio voto a tutti i candidati indicati nell'intera lista stessa.-----

Vengono eletti consiglieri i candidati appartenenti alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.-----

Ai candidati consiglieri della lista che è giunta seconda nella votazione sono riservati:-----

1) un consigliere nel caso in cui il numero dei consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di componenti fino a 9;-----

2) due consiglieri nei restanti casi,-----
che saranno individuati secondo l'ordine di collocazione evidenziato nella lista medesima.-----

In caso di parità di voti la nomina dei consiglieri non è perfezionata ed occorrerà indire una nuova assemblea dei soci, fermo il numero dei consiglieri già deliberato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del presente Statuto.-----

Risulterà eletto Presidente del Consiglio di amministrazione colui che è collocato al primo posto, cioè il capolista, della lista che ha ottenuto più consensi.-----

Nel caso fosse presentata una sola lista, il Presidente dell'Assemblea metterà in votazione la scheda su cui è riportata la lista presentata e l'assemblea procederà alla votazione della lista stessa. Risulteranno eletti i candidati della lista se questa riceverà tanti voti che rappresentano la maggioranza assoluta dei voti presenti in proprio o per delega. Il capolista risulterà parimenti eletto presidente. In caso contrario, vale a dire se la lista non avrà ricevuto il consenso della maggioranza assoluta dei voti presenti, si procederà secondo quanto previsto al comma successivo.-----

Nel caso non fosse presentata alcuna lista di candidati l'elezione del Consiglio di amministrazione avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun socio potrà esprimere in modo palese un numero massimo di preferenze pari ai consiglieri da eleggere votando liberamente i nominativi

di tutti coloro che sono iscritti a libro soci o che abbiano presentato la loro candidatura nel corso dello svolgimento della discussione assembleare. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società. Nel caso in parola il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.-----
In ogni caso il Consiglio di amministrazione procederà alla nomina del vicepresidente.-----

La votazione delle cariche sociali espresse dai soci è palese.-----

La nomina dei componenti del collegio sindacale avviene sulla base di un elenco di candidature nel quale sono riportate quelle proposte dal Consiglio di amministrazione e, in successione, quelle pervenute alla cooperativa nel termine indicato al precedente comma 2 in ordine cronologico.-----

Ciascun socio potrà esprimere in modo palese un numero massimo di preferenze pari ai componenti da eleggere. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. Tra i candidati che risulteranno eletti saranno nominati componenti effettivi coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità.-----

Sono fatte salve le prerogative riservate ai soci finanziatori ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto.-----

Art. 41 - Compiti degli Amministratori-----

Il Consiglio di amministrazione gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione l'adozione delle seguenti deliberazioni:-----

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;-----
- l'indicazione di quali tra gli amministratori ha la rappresentanza della società;-----
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;-----
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;-----
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;-----
- l'emissione di obbligazioni.-----

Si applica l'art. 2436 del Codice Civile nei casi previsti dalla legge.-----

Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo-----

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o

più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.-----

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.-----

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.-----

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal presidente.-----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.-----

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni-----

L'Consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.-----

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata e non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusiva-

mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----

4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Consiglio di amministrazione totalitario) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.-----

Art. 44 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 40, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Nel caso si sia proceduto al voto di lista il Consiglio è tenuto a procedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare attingendo in ordine progressivo al primo dei non eletti della lista cui apparteneva il consigliere sostituito; in caso ciò non sia possibile i rimanenti procederanno a sostituirli, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarli o a sostituirli. Nel caso di mancanza sopravvenuta o di perdita

della qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione nel caso di sua nomina avvenuta mediante il voto per liste per quozienti, cessa l'intero consiglio applicandosi il quarto comma dell'articolo 2386 del codice civile.-----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio.-----
In caso di cessazione anticipata della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.-----

Art. 45 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.-----

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della cooperativa.-----

Ai membri del Consiglio di amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

Art. 46 - Rappresentanza-----

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.---

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 47 - Collegio sindacale-----

Il Collegio sindacale, nominato dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l'istituzione di tale organo, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti.-----

L'Assemblea che provvede alla nomina del Collegio Sindacale, nomina il Presidente, e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, valevole per tutta la durata del loro ufficio.-----

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata ai soci finanziatori secondo quanto previsto dal Titolo IV del presente statuto.-----

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 C.C.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.-----

Art. 48 - Doveri del Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.-----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.-----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.-----

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.-----

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 49 - Clausola di mediazione e clausola arbitrale-----

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del D.M. n. 180 del 2010.-----

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.----
L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.-----

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.-----

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.-----

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.-----

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.-----

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.-----

Art. 50 - Arbitri e procedimento-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero).-----

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.-----

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.--

Resta salva l'eventuale diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con i soci finanziatori.-----

Art. 51 - Esecuzione della decisione-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 52 - Scioglimento anticipato-----

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i po-

teri.-----
In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.-----

Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari partecipativi per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;-----
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori e volontari per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e volontario e imputato ad incremento del patrimonio sociale;-----
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 54 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che delibererà con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, per quanto concerne la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci finanziatori, il consiglio di amministrazione elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.-----

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione-----

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 56 - Rinvio-----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme
delle società per azioni.-----
Lomazzo, lì 13 giugno 2024.-----
F.TO CLERICI GIANNI MARTINO-----
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d. Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e successive modifiche.
Si rilascia in carta libera ad uso consentito dalla legge.
Consta di sessantacinque facciate debitamente firmate.
Como, li 20 giugno 2024
File firmato digitalmente dal Dottor CHRISTIAN NESSI notaio
in Como.



Firmato digitalmente da CHRISTIAN
NESSI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
COMO:80017310139